

COSTAMP GROUP S.P.A.

SEDE LEGALE IN SIRONE (LC), VIA VERDI, 6

CAPITALE SOCIALE EURO 2.124.530,00 I.V.

REGISTRO IMPRESE DI LECCO N. 01763310354 - C.F. 01763310354

R.E.A. DI LECCO N. 325890 - PARTITA IVA 01763310354

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI
CUI AL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI
AZIONISTI DI COSTAMP GROUP S.P.A.**

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti è convocata, in sede straordinaria, per il 2 aprile 2021, in prima convocazione, alle ore 9:30, e per il 6 aprile 2021, alle ore 9:30, in seconda convocazione, presso la sede amministrativa in Via Verdi 6, Sirone (LC), per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

- 1. Approvazione del Progetto di Scissione parziale proporzionale di Costamp Group S.p.A. in una società di nuova costituzione denominata Costamp Real Estate S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***
- 2. Modifica degli artt. 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 27 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.***

Modifica degli artt. 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 27 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Signori azionisti,

La presente Relazione è stata redatta per illustrare la proposta di modifica dello statuto sociale al fine di adeguarlo ad alcune recenti novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché recepire alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire.

In particolare, si propone di effettuare le modifiche di seguito illustrate.

Articolo 5, l'art. 44 del d. l. 76/2020 come successivamente modificato dalla legge di conversione n. 120/2020, art. 1, comma 1, ha esteso alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà già prevista per le società quotate all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile. Il nuovo art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile prevede anche per le società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione la facoltà di escludere il diritto di opzione in statuto, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, alle condizioni e nei termini previsti da tale disposizione.

Si avrà così la possibilità di adottare modifiche del capitale sociale con modalità di minore complessità, al fine di raccogliere celermente nuove risorse finanziarie o della realizzazione di operazioni straordinarie di acquisizione di partecipazioni, aziende o rami d'azienda, da effettuarsi anche mediante la realizzazione di aumenti di capitale da liberarsi con conferimenti in natura.

Articolo 6, si propone di modificare l'art. 6 dello Statuto in quanto l'art. 83-*duodecies* d. lgs. 58/1998 ("TUF"), come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 49 del 10 maggio 2019, stabilisce in linea generale la possibilità di effettuare l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto, mentre non è prevista la possibilità di diniego della comunicazione da parte degli azionisti. Tale disposizione inoltre prevede che la Società sia tenuta ad effettuare detta identificazione qualora ciò venga richiesto da uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno l'1,25% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Articolo 8, si è adeguato l'articolo 8 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia. È stato mantenuto il richiamo, presente nello statuto della Società, agli artt. 107, 108 e 111 del Testo Unico della Finanza.

Articolo 11, nel caso in cui la Società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio in quanto le sue azioni siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante, si propone di prevedere, ai sensi dell'art. 2369, comma 1, Codice Civile, la possibilità di una seconda convocazione (e di una terza in caso di assemblea straordinaria).

Articolo 13, la modifica dell'articolo 13 dello Statuto ha riguardato il disposto relativo alla legittimazione ad intervenire in assemblea e all'esercizio del diritto voto, prevedendo un rinvio diretto alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Oltre a ciò con la modifica in parola si è prevista la possibilità per la Società di avvalersi, ai fini della rappresentanza degli azionisti in assemblea, di un rappresentante designato, come già

avvenuto ai sensi dell'art. 106 d. l. 18/2020 ai fini dello svolgimento dell'assemblea di bilancio 2020 nel contesto della crisi pandemica da Covid-19, applicando dunque in via volontaria l'articolo 135-*undecies*, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento Emittenti approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999.

Articolo 14, si è modificato l'articolo 14 dello Statuto al fine di dettagliare come, in modo più flessibile, le assemblee possano svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti.

Articolo 15, si è adeguato l'articolo 15 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia, che stabilisce per gli emittenti l'obbligo di inserire a statuto le previsioni in tema di revoca nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei del medesimo Regolamento Emittenti AIM Italia. Sono inoltre state semplificate le disposizioni in materia di cambiamento sostanziale del *business* e di *c.d. reverse take over*, fermo restando che rimangono applicabili le disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia, cui viene fatto rinvio.

Art. 16, è stato adeguato l'articolo 16 dello Statuto a quanto richiesto dal Regolamento Emittenti AIM Italia al fine di prevedere anche statutariamente il possesso in capo ai componenti del Consiglio di Amministrazione dei requisiti di indipendenza e onorabilità, oltre che al fine di stabilire che gli amministratori indipendenti siano preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser della Società. Sono state coerentemente adeguate le disposizioni in materia di decadenza degli amministratori, nonché apportata una modifica in ordine ai presupposti per la decadenza del Consiglio di Amministrazione.

Art. 19, ai fini di una maggiore flessibilità nella gestione delle adunanze consiliari si prevede che non necessariamente Presidente e Segretario debbano trovarsi nello stesso luogo, coerentemente con quanto disposto per le assemblee dall'art. 106 d. l. 18/2020 nel contesto della crisi pandemica da Covid-19, applicabile anche al Consiglio di Amministrazione come ritenuto *inter alia* dalla massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano – Commissione Società, "*Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1 e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/20) [11 marzo 2020]*". Oltre a ciò il nuovo articolo 19 prevede un nuovo termine di convocazione del Consiglio di Amministrazione che passa da 5 giorni lavorativi a 3 giorni prima da quello fissato per la riunione consiliare, con ciò agevolando lo svolgimento delle riunioni consiliari.

Art. 27, è stato adeguato l'articolo 27 dello Statuto a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia in ordine ai requisiti di indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti del Collegio Sindacale. Sono state coerentemente adeguate le disposizioni in materia di decadenza dei sindaci. Con la modifica in commento, si è inoltre previsto che le riunioni dell'organo di controllo si considerano svolte non più nel luogo in cui si trova il Presidente bensì in quello in cui si trova il Segretario, coerentemente con la richiamata massima notarile.

Proposta di deliberazione

Tutto ciò premesso, se siete d'accordo con la proposta formulata, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea straordinaria di Costamp Group S.p.A.,

- *vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,*

DELIBERA

- *di modificare gli artt. 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 27 dello statuto sociale, come risulta dal testo allegato ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato, al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia;*
- *di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di amministrazione, conferendo ogni più ampio potere al fine di eseguire le predette deliberazioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale e di informazione al pubblico, previste dal codice civile, dalle leggi e regolamenti tempo per tempo vigenti, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa esecuzione delle medesime.*

*o*o*o*o*o*

Sirone, 17 marzo 2021

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Marco Corti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Corti', with a long, sweeping flourish extending upwards and to the right.

